

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

sezione, 26.6.2001, n. 5437), per cui la domanda proposta in questa sede è inammissibile, per il giudicato che ha definito il rapporto controverso.”

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Radio S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni**e nei confronti di:** Radio**Fatto**

La Radio S.r.l., in data 12 novembre 2007, ha richiesto al Ministero delle Comunicazioni di ottenere la documentazione tecnica relativa alla società Radio considerandone la conoscenza fondamentale per poter procedere alla propria difesa in vari procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti relativamente all'acquisizione degli impianti da parte della stessa Radio

In data 14 dicembre 2007, il Ministero delle Comunicazioni ha manifestato il proprio diniego al richiesto accesso e, pertanto, la Radio S.r.l., in data 8 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, avverso il rigetto dell'istanza formulata.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di un terzo soggetto controinteressato, al quale lo stesso doveva essere notificato da parte della società ricorrente, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Tale norma dispone che la Commissione “dichiara inammissibile il ricorso privo degli eventuali allegati indicati al comma 4”: al ricorso, infatti, devono essere allegate le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

Nel caso di specie, alla Radio S.r.l. erano note le generalità della società controinteressata, Radio, quindi la stessa avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Ufficio Polizia Municipale**Fatto**

Il signor, in data 15 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di – Ufficio Polizia Municipale e del sindaco dello stesso comune sulla sua istanza di accesso del 30 luglio 2007, volta ad ottenere copia di diversa documentazione relativa ad un apparecchio di autovelox, nonché ad altre informazioni connesse, per potere presentare ricorso al Prefetto contro una multa comminatagli.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di – Ufficio Polizia Municipale non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Il portale del contenzioso tributario - www.fiscosos.it
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di
.....

Fatto

Il portale del contenzioso tributario, associazione www.fiscosos.it, con tre diverse istanze di accesso ai documenti amministrativi, presentate in data 19 dicembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di, il rilascio delle copie di tre distinte sentenze, ai sensi dell'art. 743 c.p.c. e dell'art. 262 d.P.R. n. 2002, n. 115, in considerazione delle proprie finalità volte all'informazione, formazione e consulenza del contenzioso tributario.

In data 8 gennaio 2008, l'amministrazione ha rigettato, con altrettanti distinti provvedimenti, le suddette istanze, con le seguenti motivazioni: "ritenuto che l'art. 743 c.p.c. Non trova applicazione nel processo tributario, in cui la richiesta di copie delle sentenze è disciplinata dalla norma speciale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 546/1992 che prevede il rilascio soltanto a favore delle parti e non contempla altre finalità che legittimino il rilascio anche a terzi (studio, documentazione); ritenuto che la richiesta non specifica, del resto, alcuna particolare finalità; ritenuto che le eventuali finalità di studio e documentazione dovrebbero ritenersi, nella specie, comunque, insussistenti, sia per la qualità del soggetto richiedente, sia per l'abnorme numero di copie di sentenze richieste, comprensivo evidentemente di decisioni di nessun interesse meritevole di tutela; ritenuto che la richiesta appare quindi, oltre che inammissibile, immotivata e che la sua evasione pregiudicherebbe per di più il buon funzionamento degli uffici di questa Commissione".

Pertanto, il portale del contenzioso tributario ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione disporre il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente ad ottenere le copie delle sentenze richieste.

In via preliminare, si osserva che la sentenza, in quanto atto emesso dalla struttura organizzativa afferente la Commissione, considerato nell'accezione di amministrazione e non di organo giurisdizionale, è da considerarsi quale documento amministrativo, la cui disciplina in merito alla sua accessibilità o meno è da rinvenire nei principi sanciti dai relativi articoli della legge n. 241/90.

In secondo luogo, in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta emessa e resa disponibile *erga omnes* con il deposito in cancelleria, è un atto

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

pubblico, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

A conferma ulteriore della disponibilità di questa tipologia di documentazione amministrativa è da considerare, altresì, l'art. 52, comma 7, del d.lgs. n. 196/2003, il codice in materia di protezione dei dati personali, in cui si dispone che “fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali”.

Nel caso di specie, tra l'altro, l'istante motiva il proprio ricorso avverso il diniego al suddetto accesso, asserendo “la necessità di ricercare, selezionare, dapprima, e poi, successivamente massimare, e divulgare, le sentenze delle commissioni tributarie provinciali (giudice di primo grado), e le sentenze della commissione tributaria regionale (giudice di secondo grado)”, finalità rientranti nelle previsioni dello Statuto della stessa associazione ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Architetto

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori -**Fatto**

L'architetto, in data 3 dicembre 2007, ha chiesto al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di avere copia dell'atto di approvazione del bando nonché dell'atto di concessione del patrocinio da parte del Consiglio stesso per il concorso di progettazione S.p.A., al fine di utilizzare i suddetti atti, quale diretto interessato, per azioni di tutela legale, con eventuale richiesta di ristoro risarcitorio.

L'odierno ricorrente, infatti, asserisce di non essersi iscritto al concorso, non avendo avuto assicurazioni in merito all'approvazione del bando in questione da parte dell'ordine professionale o dal suddetto Consiglio.

Avverso il silenzio serbato sulla sua istanza di accesso, l'architetto ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 22 della L. n. 241/90 richiede, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, la Commissione non ritiene sussistente in capo al ricorrente i suddetti presupposti, considerato che l'unica situazione giuridica collegabile con la documentazione richiesta è da individuare in una mancata opportunità concessa allo stesso, senza alcuna prova concreta a fondamento anche di un'eventuale azione risarcitoria.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -, in data 6 febbraio, ha trasmesso una nota alla

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Commissione, nella quale ha comunicato di procedere alla trasmissione della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in ogni caso infondato.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente : Ministero della Difesa**Fatto**

Con istanza in data 14.12.2007, pervenuta al Ministero il 18.12.2007, il ten. col., il quale aveva partecipato, rimanendone escluso, al procedimento di avanzamento a colonnello dell'anno 2007, premettendo di voler proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha chiesto l'accesso al verbale redatto dalla Commissione Superiore di avanzamento ed alle relative schede di valutazione, nonché alla documentazione ed alle informazioni necessarie per comprendere i criteri e i parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente della Commissione.

Con atto del 23.01.2008 il ten. col., assumendo di non aver ricevuto risposta alla sua istanza, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'esame della documentazione richiesta, difatti, si rivela necessario per accertare la ricorrenza di elementi che consentano o suffraghino l'esercizio di azioni di tutela del proprio diritto nelle sedi competenti: circostanza, questa che rivela la sussistenza dell'interesse all'accesso.

Deve, pertanto, essere consentito l'accesso al verbale redatto dalla Commissione Superiore di avanzamento dell'anno 2007 ed alle relative schede di valutazione, nonché ad eventuali documenti ufficiali concernenti la individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente della Commissione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, disponendo l'accesso come in motivazione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza,**Fatto**

Il sig. ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

1. la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";
2. il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specifica il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al TAR Calabria avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

- a) copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;
- b) copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica n. del 12 novembre 2004 e n. del 17 maggio 2006;
- c) copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n. 93266.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

La scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva accolto parzialmente il ricorso, negando l'accesso al documento di cui al punto n. 2 dal

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

momento che il medesimo era stato dichiarato inesistente dall'amministrazione, accogliendolo, invece, con riferimento al documento di cui al punto n. 1.

Successivamente il 23 gennaio 2008, il ricorrente ha inviato una nota alla scrivente Commissione alla quale ha allegato uno schema di rilevazione di informazioni redatto dalla dirigente preposta all'istruttoria delle pratiche del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente, poi, chiarisce che il documento di cui al punto 2 dell'istanza, ossia il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, è lo schema di rilevazione compilato con le informazioni che lo riguardano e inviato al Comitato. Chiede, pertanto, il sig. di riesaminare il ricorso presentato alla luce degli ulteriori elementi forniti.

Il sig., sostanzialmente, chiede di conoscere se l'amministrazione ha inviato al Comitato di verifica per le cause di servizio lo schema di rapporto informativo compilato con gli elementi che lo riguardano.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia, invita l'amministrazione a comunicare se detiene il documento richiesto.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione**Fatto**

La sig.ra nel ricorso in opposizione presentato il 27 novembre 2007 avverso la mancata dichiarazione di idoneità allo svolgimento della mansione di collaboratrice scolastica a tempo determinato per l'anno scolastico 2007 – 2008, ha chiesto all'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di conoscere:

1. il tipo di procedura seguita per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2007 per le mansioni di collaboratore scolastico a tempo determinato e dal 1 settembre 2006 al 31 luglio 2007 (chiamata diretta o colloquio – esame);
2. copia delle graduatorie utilizzate per le assunzioni;
3. copia dei telegrammi spediti e dei fonogrammi;
4. nel caso in cui sia stata effettuata la procedura mediante colloquio – esame, per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2006 al 31 luglio 2007 e dal 1 settembre 2007, la ricorrente chiede di conoscere se le assunzioni sono state gestite direttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o da una Commissione (i nominativi dei componenti ed il profilo di appartenenza) e copia dei documenti;
5. se è stata data adeguata pubblicità alle procedure concorsuali, nonché copia dei documenti;

Specifica la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti. Infatti, la ricorrente nel ricorso in opposizione ha contestato all'amministrazione, sostanzialmente, la regolarità dello svolgimento delle prove attitudinali, la mancata dichiarazione di idoneità, il riconoscimento di periodi non lavorati per l'anno scolastico trascorso.

L'amministrazione il 20 dicembre 2007, ha replicato alle osservazioni formulate ed ha comunicato alla ricorrente che potrà estrarre copia del provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice, del verbale delle prove sostenute dalla ricorrente, nonché copia del verbale della seduta del 26 ottobre 2007 intercorsa tra il Dirigente scolastico, la vicepresidente prof.ssa e il Direttore dei servizi generali e amministrativi nel corso della quale sono state stabilite la tipologia delle prove teoriche e pratiche cui sottoporre i concorrenti al posto di collaboratore scolastico inclusi nella graduatoria del Centro per l'Impiego, le modalità di svolgimento delle prove, e sono stati definiti i criteri di composizione ed è stata nominata la Commissione esaminatrice.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione la sig.ra, ha presentato ricorso il 24 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all' Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “.....”, di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**Diritto**

L'amministrazione nella nota del 20 dicembre 2007 ha genericamente affermato la disponibilità a concedere l'accesso ai documenti su indicati, senza tuttavia indicare, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, l'indicazione dell'ufficio, completo della sede, presso il quale rivolgersi ed il periodo di tempo per prendere visione dei documenti o ottenerne copia.

Inoltre, l'amministrazione non ha manifestato la volontà di concedere l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 2, 3, 5, ossia copia delle graduatorie utilizzate per le assunzioni e copia dei telegrammi spediti e dei fonogrammi, le copie dei documenti dai quali si evidenzia la pubblicità data alle procedure concorsuali. La richiesta di cui al punto n. 4, ossia copia dei documenti dai quali si evidenzia se le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2006 al 31 luglio 2007 e dal 1 settembre 2007, in caso di colloquio – esame, sono state gestite direttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o da una Commissione, e in questa ipotesi, i nominativi dei componenti ed il profilo di appartenenza, sembrerebbe rientrare tra i documenti per i quali l'amministrazione ha genericamente dichiarato di volere consentire l'accesso, mentre i profili dei commissari sono stati comunicati nella nota del 20 dicembre.

La sig.ra, quale parte della procedura selettiva in esame, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a verificare l'esistenza di eventuali profili di irregolarità della procedura al fine di valutare l'opportunità di difendere in giudizio i propri diritti. La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che la ricorrente abbia diritto ad accedere ai documenti richiesti ad eccezione dei documenti di cui al punto n. 3, risolvendosi altrimenti l'esercizio di tale diritto in un controllo sull'operato dell'amministrazione, non consentito. Si rileva, tuttavia, l'esistenza di controinteressati i cui nominativi non erano conosciuti dalla ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il presente ricorso ai controinteressati.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile**Fatto**

L'ing. riferisce di aver preso parte in data 18 e 19 luglio 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia presso uffici periferici e centrali. Avendo appreso la notizia dell'esclusione dalle prove orali, l'ing. in data 19 aprile 2007 ha presentato richiesta di accesso al decreto di nomina della commissione esaminatrice, ai verbali della procedura concorsuale, alla proprie prove scritte e, infine, a quelle degli altri candidati. In data 13 giugno l'amministrazione ha concesso l'accesso, riservandosi di effettuare la notifica ai controinteressati relativamente alla richiesta di accesso alle prove scritte degli altri candidati. In data 8 dicembre, pertanto, l'amministrazione rilasciava copia in forma anonima delle prove dei soli candidati collocati in graduatoria in posizioni migliori rispetto a quella dell'odierno ricorrente, ritenendo quelle degli altri candidati irrilevanti ai fini dell'accesso. Contro tale parziale diniego, l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 gennaio 2008 (pervenuto il 14 gennaio 2008), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito la Commissione rileva la fondatezza del provvedimento dell'amministrazione, impugnato col presente gravame. Il Ministero, invero, ha correttamente limitato l'accesso agli elaborati dei candidati collocatisi in posizione migliore rispetto all'odierno ricorrente atteso che soltanto con riferimento ad essi l'interesse dell'ing. può ritenersi titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. Nel senso che l'interesse legittimante l'accesso nell'ambito di una procedura concorsuale sussista con riferimento agli elaborati dei candidati che precedono in graduatoria il richiedente l'accesso, di recente, TAR Lazio, Sez. II quater, 12 giugno 2007, n. 5365, secondo il quale: "In tema di procedure concorsuali, il candidato non risultato vincitore ha un interesse giuridicamente rilevante all'esibizione degli atti di nomina della Commissione giudicatrice, dei titoli dei candidati che lo precedono in graduatoria, delle loro schede di risposta in ordine alle prove selettive, degli elaborati da questi consegnati e delle valutazioni che degli stessi abbia effettuato la Commissione giudicatrice (...)". Per questi motivi il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della salute- Dipartimento dell'innovazione –
Direzione generale del personale**Fatto**

L'ing. riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al concorso bandito dall'amministrazione resistente per il conferimento di 6 posti di dirigente di seconda fascia - settore giuridico economico. In data 13 febbraio 2006 l'odierno ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento del bando di concorso che, per come formulato, non avrebbe consentito la partecipazione dell'ing. alla procedura concorsuale in questione. Il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile in data 13 dicembre 2006 in quanto il ricorrente non aveva preso parte alle prove scritte (successivamente annullate). In data 22 novembre 2007 l'ing. ha chiesto di accedere ai documenti relativi all'istruttoria del ricorso. Con nota del 10 dicembre 2007, impugnata dinanzi alla scrivente Commissione, l'amministrazione differiva l'accesso così motivando: "...nel mese di gennaio verrà effettuato il trasferimento di sede di questa amministrazione ed essendo già state effettuate le operazioni di predisposizione del materiale cartaceo per il relativo trasporto, gli atti richiesti, al momento non sono disponibili", indicando come termine finale del differimento il 14 gennaio 2008. Contro tale differimento, in data 9 gennaio 2008, l'ing. ha presentato ricorso (pervenuto il 16 gennaio 2008) alla scrivente Commissione chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che l'istituto del differimento, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, il quale lo contempla tra le misure che l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, legge n. 241/90 ovvero per "...salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso, senza peraltro mettere in discussione la titolarità dell'interesse ad accedere dell'odierno ricorrente, è motivato in base alla legittima esigenza di portare a termine le operazioni di trasferimento di sede dell'amministrazione in possesso dei documenti oggetto della richiesta di accesso.

Inoltre la determinazione oggetto di gravame soddisfa il requisito della previsione finale del termine di differimento di cui al comma 3 del d.P.R. n. 184/2006 e pertanto deve ritenersi pienamente legittima.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Ing.

contro

Amministrazione resistente: ASL - Gestione concorsi**Fatto**

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data 13 settembre 2007 dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poter visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche agli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 settembre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso dell'ing. A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre 2007 ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili. Nella seduta del 17 dicembre 2007, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, la Commissione invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. L'amministrazione con nota del 5 febbraio 2008, riferisce di aver assolto l'incombente.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato. Con riferimento all'accessibilità dei documenti inerenti una procedura concorsuale cui il richiedente abbia preso parte, l'estensione del diritto di accesso è ampia e si riferisce a pressoché tutti i documenti relativi all'espletamento del concorso. La circostanza addotta dall'amministrazione a sostegno del parziale diniego, secondo cui la fase della valutazione dei titoli che ha poi dato luogo alle relative schede rispetto alle quali l'accesso è stato negato sarebbe separata da quella relativa alle prove scritte, è priva di pregio. Innanzitutto, la fase della valutazione titoli è solitamente antecedente a quella delle prove scritte (e dunque a quest'ultima strettamente collegata), ponendosi quale filtro rispetto alla possibilità dei candidati di prendere parte alla fase successiva. In secondo luogo, la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa più volte nel senso dell'accessibilità dei documenti formati nell'ambito di una procedura concorsuale da parte dei concorrenti, con pochissime limitazioni. In tal senso, tra le altre, TAR Veneto,